

del cavalli dell'età di otto anni. Dopo questo spazio di tempo, durando in vita questi cavalli, verrebbero ad avere sedici anni. Ora, se per un cavallo di sedici anni se ne dovesse rappresentare uno di otto, ciò sarebbe certo troppo oneroso per il proprietario, e credo che nessuno di essi assumerebbe l'obbligo di rappresentare un cavallo dell'età di otto anni quando ne avesse uno di sedici. All'incontro un cavallo che avesse cinque anni e fosse valutato per otto sarebbe un vero e manifesto danno del Governo ed a beneficio del proprietario, il che sarebbe sì nell'uno che nell'altro caso un'ingiustizia. Interrogo adunque l'autore del progetto quale sia la sua intenzione in proposito di questo articolo.

CAVALLI, relatore. Si pensò di sopprimere la classificazione che nel primo progetto io aveva avuto l'onore di presentare alla Camera, perchè questo portava una maggiore complicazione nell'amministrazione. Fu perciò proposto che tutti avessero la loro obbligazione nello stesso tempo. Ora pertanto la questione dovrebbe riguardare piuttosto la durata di quello, sicchè, se si volesse restringere a soli anni sei o circa, sarebbe forse molto più accettabile.

BAVA, ministro della guerra. Messieurs, je doute également avec l'honorable M. de Cavour que des particuliers qui ont reçu des chevaux de l'âge de 6 à 7 ans veuillent après 3 à 4 ans de service les représenter par des chevaux de l'âge de 5 à 8 ans. Je comprends bien que les particuliers ne sont pas tenus à rendre les mêmes chevaux; mais dans les moments critiques où le Gouvernement pourra se trouver pour s'en procurer, les particuliers ne se trouveront pas dans un embarras moins grand que le Gouvernement lui-même, et c'est tout au plus s'ils pourront les représenter avec de l'argent. Le Gouvernement accepte volontiers la disposition de l'article deuxième, mais je doute fort, messieurs, qu'on puisse trouver des particuliers qui veuillent se charger d'un tel fardeau.

CAVOUR. Quanto disse l'onorevole deputato Cavalli non toglie all'ineguaglianza che io indicava nella legge.

Io non vorrei che si ponesse nella medesima condizione quello che riceve un cavallo di cinque anni e quello che riceve un cavallo di già otto anni. Qualunque sia la durata che si voglia fissare per l'obbligazione contratta verso il Governo, io vorrei che questa durata fosse in relazione coll'età del cavallo. Direi, per esempio, che l'obbligazione sarà duratura fino a che il cavallo ricevuto abbia compiuta l'età di 12 anni, se si vuol fissare a solo 7 anni la durata dell'obbligazione, o di 15 anni se si crede che la durata debba essere di anni 8. In ciò io non vedo che vi sia gran difficoltà di esecuzione, perchè l'età del cavallo è una cosa che si può constatare in modo assoluto.

Quindi io propongo che si sostituisca all'ultima frase dell'articolo:

« La presente obbligazione s'intenderà duratura finchè il cavallo ricevuto abbia compiuta l'età di 12 anni. »

FRANCHI. Ammettendo questo emendamento ne verrebbe la conseguenza che si dovrebbe stare esattamente al tempo per cui deve durare l'obbligazione di ritornare al Governo i cavalli a cominciare esattamente dall'età che si fisserebbe al cavallo al momento che sarebbe rimesso a' privati. Quindi, mettendo a parte le difficoltà della restituzione, ne verrebbe la conseguenza che questa restituzione al Governo cesserebbe d'anno in anno, perchè non tutti i cavalli hanno esattamente in questo momento la stessa età, per cui una parte cesserebbe dopo due anni, una parte dopo tre, e via di seguito. E venendo il caso che si avesse bisogno dei cavalli dopo un certo lasso di tempo, non se ne troverebbe più che

una piccola quantità, perchè tutti gli altri avrebbero già compiuta l'età che si vuol fissare.

Se noi teniamo conto di tutte le difficoltà che nascono nel conservare responsabili quelli che lo sarebbero al momento della loro remissione, noi veniamo sicuramente a vedere che quando il Governo avesse a richiamare questi cavalli dopo un certo numero di anni si troverebbe sicuramente privo affatto di cavalli, perchè una parte avrebbe già compiuto lo spazio degli anni anteriormente trascorso, e l'altra parte sarebbe perduta per quei privati che non sarebbero più responsabili, e quindi lo scopo della legge sarebbe interamente fallito, e si ricadrebbe sempre nel grave inconveniente di avere in questi momenti fatto danno senza una probabilità di poterne ricavare il vantaggio che si propone la legge stessa.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Cavour è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno vi domanda la parola sopra, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ove nessuno chiegga di parlare, pongo ai voti l'articolo intero siccome venne emendato dal deputato Cavour.

BIANCHI. Mi pare che vi sia una certa improbabilità di successo, per non dir altro, nell'esigere che i particolari che tengono qualche cavallo a conto del Governo siano obbligati di restituirne poi un altro di un'età molto inferiore. Io non so il perchè non si possa restituire un qualunque cavallo quando sia in istato di salute all'età precisa che dee avere lo stesso cavallo ricevuto.

E però io proporrei in un mio emendamento che si possa restituire lo stesso cavallo, od un altro cavallo di età equivalente.

MICHELINI G. B. Mi pare che, se si adottasse l'emendamento suggerito dal deputato Bianchi, la condizione di coloro che acquistano cavalli sarebbe loro troppo favorevole, e per conseguenza troppo dannosa al Governo che dà questi cavalli.

Si rifletta difatti che il servizio che rende il cavallo dee corrispondere non solamente al di lui mantenimento, ma ancora al prezzo cogli interessi composti, capitalizzati per così dire sulla testa del cavallo. Ora coloro che ricevano buoni cavalli gratuitamente bene possono sottomettersi all'obbligazione di restituire o gli stessi cavalli, ovvero altri che abbiano l'età e le altre qualità pari a quelle dei cavalli ricevuti, tanto più quando questa restituzione può non avvenire.

PRESIDENTE. Invito il deputato Bianchi a formulare il suo emendamento.

BIANCHI. Laddove l'articolo dice: *compito l'ottavo anno di età*, io proporrei questa redazione: « rendere i cavalli ricevuti, od altri di eguale età in buono stato di servizio. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Bianchi è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Allora metto ai voti l'articolo siccome venne emendato dal deputato Cavour.

(La Camera approva.)

Or viene l'articolo 3 così concepito:

« I privati che desiderano ricevere cavalli di truppa dal Governo devono inoltrare le domande all'intendente della rispettiva provincia non più tardi di dieci giorni dopo la promulgazione della legge. »

BAVA, ministro della guerra. Messieurs, j'ai l'honneur de vous soumettre quelques réflexions relativement à cet article.